
ORDINANZA 24 luglio 2002, n. 1954

Settore Rifiuti – Rifiuti provenienti dal circuito pubblico di raccolta: smaltimento in discarica di prima categoria degli scarti derivanti dalla triturazione degli ingombranti, dalla valorizzazione della raccolta differenziata e dalla selezione secco/umido dei rifiuti solidi urbani nonché di quelli derivanti dalla grigliatura dei liquami negli impianti per il trattamento delle acque reflue.

Il Commissario delegato
per l'emergenza ambientale nel territorio
della Regione Calabria

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 217 del 17/9/1997 – serie generale –, con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza nella Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 dell'11/1/1999 – serie generale –, in data 29 dicembre 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 4/1/2000 – serie generale –, in data 16 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 24/6/2000 – serie generale – con i quali lo stato di emergenza nel territorio della Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, è stato prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, fino al 31 dicembre 2001;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002: «Proroga dello stato di emergenza nel territorio della Regione Calabria nel settore dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2002, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2002;

VISTE le ordinanze del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2696 in data 21 ottobre 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 25/10/1997 – serie generale –, n. 2856 in data 1 ottobre 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 9 ottobre 1998 serie generale –, l'ordinanza n. 2881 in data 30 novembre 1998, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 5/12/1998 – serie generale –, n. 2984 in data 31 maggio 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del 7/6/1999 – serie generale –, n. 3062 in data 6 luglio 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 164 del 15/7/2000 – serie generale –, n. 3149 in data 1 ottobre 2001 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, con le quali sono state disposte le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione Calabria;

VISTA la relazione istruttoria redatta dall'ing. Francesco Dattilo e dall'Arch. Orsola Reillo, rispettivamente coordinatori del Servizio Gestione Sistemi di Smaltimento RSU e del Servizio Autorizzazioni (come da ordine di servizio n. di prot. 9073 del 4 luglio 2001), fatta propria dal Dirigente del Settore Rifiuti, ing. Domenico Antonio Basile, e che qui di seguito integralmente si riporta:

«Premesso che:

L'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 22/97, e successive modifiche, prevede che i rifiuti urbani sono:

a) domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, comma 2 lett. g);

c) provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lett. b), c) ed e).

Premesso inoltre che la Delibera C.I. 27 luglio 1984: «Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti», al punto 4.2.2, definisce le discariche di prima categoria: «Sono impianti di stoccaggio nei quali possono essere smaltiti: i) rifiuti solidi urbani; ii) rifiuti speciali assimilati agli urbani; iii) fanghi non tossici e nocivi ai sensi del paragrafo 1.2, stabilizzati e palabili, derivanti dagli impianti di depurazione, delle acque di scarico provenienti esclusivamente da insediamenti civili, come definiti alla lettera b) dell'art. 1-quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690, nonché fanghi con caratteristiche analoghe ai precedenti»;

Premesso altresì che l'articolo 7, comma 3 del D.Lgs. n. 22/1997, e successive modifiche, prevede che sono rifiuti speciali, tra gli altri, quelli provenienti da:

a) attività agricole ed agro-industriali;

b) attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

c) lavorazioni industriali;

d) lavorazioni artigianali;

e) attività commerciali;

f) attività di servizio;

g) attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) attività sanitarie;

i) dismissione di macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

j) demolizione di veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

ATTESO CHE le condizioni di assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani deve essere disciplinata dai singoli comuni con regolamento dell'ente, ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 22/97, sulla base dei criteri qualitativi e quali-quantitativi stabiliti dallo Stato ai sensi del punto d) del comma 2 dell'art. 18;

CONSIDERATO CHE attualmente molti comuni della Regione non si sono dotati di tale regolamento interno né è stato emanato specifico provvedimento da parte dei competenti organi ministeriali in merito a detti criteri di ammissibilità e che pertanto è necessario fare riferimento alla Delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984;

TENUTO CONTO CHE ai fini dell'assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani onde poter procedere al loro smaltimento in discariche di prima categoria, è necessaria la presenza congiunta di tutte le condizioni previste alle lettere a), b) e c), punto 1.1.1 della sopra citata delibera;

ATTESO quindi che le condizioni per l'assimilabilità dei rifiuti, ai sensi della delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, sono:

— che non siano stati contaminati con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, policlorobenzodiossine e/o policlorodibenzofurani a meno che non siano stati bonificati;

— che il loro smaltimento non dia luogo ad emissioni, effluenti o effetti che comportino maggiori pericoli per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dal trattamento, nello stesso impianto, di soli rifiuti urbani;

— che presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;

— che, nel caso di compostaggio, il compost prodotto possieda tutti i requisiti fissati per quel materiale;

RAVVISATA la necessità di procedere, relativamente rifiuti provenienti dal circuito pubblico di raccolta, a disciplinare nel territorio della Regione Calabria l'attività di smaltimento degli scarti derivanti dalla triturazione degli ingombranti (con esclu-

sione dei beni durevoli nonché delle parti metalliche), degli scarti derivanti dalla valorizzazione della raccolta differenziata e dalla selezione secco/umido dei rifiuti solidi urbani nonché di quelli derivanti dalla grigliatura dei liquami negli impianti per il trattamento delle acque reflue a condizione che sussistano i requisiti di ammissibilità ai rifiuti solidi urbani;

CONSIDERATO altresì che:

— le caratteristiche del rifiuto in oggetto, trattandosi per lo più di rifiuto secco e/o stabilizzato, minimizzano le problematiche e i costi relativi alla gestione e post-gestione degli impianti di discarica legati alla produzione di percolati e soprattutto di biogas;

— è necessario, soprattutto in fase di avvio delle raccolte differenziate, mantenere le relative tariffe entro i limiti accettabili;

— attualmente gli oneri di smaltimento degli scarti provenienti dagli impianti tecnologici di trattamento dei rr.ss.uu. sono a carico dell'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabria;

SI RITIENE PERTANTO CHE si possa autorizzare, prevedendo una tariffa ridotta rispetto a quella prevista per i rifiuti solidi urbani, il confinamento in discarica di prima categoria delle seguenti tipologie di rifiuti provenienti dal circuito pubblico di raccolta e/o trattamento dei rifiuti:

a) scarti derivanti dalla triturazione di rifiuti domestici ingombranti, con esclusione dei beni durevoli di cui all'articolo 44 del D.Lgs. n. 22/97 nonché delle parti metalliche;

b) scarti derivanti dalla valorizzazione della raccolta differenziata;

c) scarti derivanti dalla selezione secco/umido dei r.s.u. in impianti tecnologici di trattamento;

d) scarti derivanti dalla grigliatura dei liquami negli impianti per il trattamento delle acque reflue;

a condizione che sia garantito il rispetto dei requisiti di assimilabilità dei rifiuti a quelli urbani, ai sensi della Delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, da dimostrare presso l'impianto di smaltimento per ogni singola partita di RSU conferita».

SU PROPOSTA del Dirigente del Settore Rifiuti;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente dell'Ufficio Legale in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Sub-Commissario in ordine a quanto disposto con le Ordinanze di cui in premessa;

SU CONFORME PROPOSTA del Responsabile Unico del procedimento;

Il Dirigente del Settore Rifiuti: Ing. Domenico A. Basile; Il Dirigente dell'Ufficio Legale: Avv. Giuseppe Luppino; Il Sub Commissario: Avv. Italo Reale;

DISPONE

1. di autorizzare il confinamento in discarica di prima categoria delle seguenti tipologie di rifiuti provenienti dal circuito pubblico di raccolta e/o trattamento dei rifiuti:

a) scarti derivanti dalla triturazione di rifiuti domestici ingombranti, con esclusione dei beni durevoli di cui all'articolo 44 del D.Lgs. n. 22/97 nonché delle parti metalliche;

b) scarti derivanti dalla valorizzazione della raccolta differenziata;

c) scarti derivanti dalla selezione secco/umido dei rr.ss.uu. in impianti tecnologici di trattamento;

d) scarti derivanti dalla grigliatura dei liquami negli impianti per il trattamento delle acque reflue;

a condizione che sia garantito il rispetto dei requisiti di assimilabilità dei rifiuti a quelli urbani, ai sensi della Delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, da dimostrare presso l'impianto di smaltimento per ogni singola partita di RSU conferita;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario per l'Ufficio del Commissario Delegato;

3. di stabilire la tariffa nella misura di € 0,03 + IVA per ogni chilogrammo di rifiuto confinato in discarica di prima categoria;

4. di notificare la presente Ordinanza a tutti i Comuni nel cui territorio sono site discariche di prima categoria (per rr.ss.uu.), nonché alle Amministrazioni Provinciali delle cinque province ed alle cinque Prefetture della Regione Calabria;

5. di pubblicare la presente Ordinanza sul B.U.R. della Regione Calabria.

Il Resp. Unico del Proc.
Dott. Ing. G.B. Papello

Il Commissario Delegato
Dott. Giuseppe Chiaravalloti